



UILTRASPORTI

IL SINDACATO DEI LAVORATORI DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI

STATUTO

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ DAL CONSIGLIO NAZIONALE
NELLA SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2017 A ROMA (RM)



INDICE

PARTE PRIMA - PRINCIPI ISTITUTIVI DELLA UILTRASPORTI

- ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE
- ART. 2 SCOPI
- ART. 3 COMPITI
- ART. 4 ENTI, SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E COORDINAMENTI
- ART. 5 ISCRIZIONE ED ADESIONE ALLA UILTRASPORTI
- ART. 6 DIRITTI DEGLI ISCRITTI
- ART. 7 DIRITTI DEGLI ADERENTI
- ART. 8 CONTRIBUZIONE E TESSERAMENTO
- ART. 9 RESPONSABILITÀ

PARTE SECONDA - STRUTTURA DELLA UILTRASPORTI

TITOLO I - ORGANISMI DI BASE

- ART. 10 ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI
- ART. 11 GRUPPO AZIENDALE UILTRASPORTI
- ART. 12 COMPITI DEL GAU
- ART. 13 PRESENZA NELLE STRUTTURE SINDACALI DI BASE

TITOLO II - UILTRASPORTI TERRITORIALE

- ART. 14 LA UILTRASPORTI TERRITORIALE
- ART.15 COMPITI DELLA UILTRASPORTI TERRITORIAL
- ART.16 RESPONSABILITÀ'DELLA UILTRASPORTI TERRITORIALE
- ART 17 ORGANI DELLA UILTRASPORTI TERRITORIALE



ART.18 CONGRESSO DELLA UILTRASPORTI TERRITORIALE

ART. 19 CONSIGLIO TERRITORIALE

ART. 20 ESECUTIVO TERRITORIALE

ART. 21 COMPITI DELLA SEGRETERIA TERRITORIALE

ART. 22 IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 23 UILTRASPORTI TERRITORIALI DI PICCOLE DIMENSIONI

TITOLO III - UILTRASPORTI REGIONALE

ART. 24 UILTRASPORTI REGIONALE

ART. 25 COMPITI DELLA UILTRASPORTI REGIONALE

ART. 26 RESPONSABILITÀ DELLA UILTRASPORTI REGIONALE

ART. 27 ORGANI DELLA UILTRASPORTI REGIONALE

ART. 28 CONGRESSO REGIONALE UILTRASPORTI

ART. 29 ASSEMBLEA REGIONALE

ART. 30 CONSIGLIO REGIONALE UILTRASPORTI

ART. 31 ESECUTIVO REGIONALE

ART. 32 LA SEGRETERIA REGIONALE

ART. 33 IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 34 IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO

ART. 35 IL TESORIERE

ART. 36 COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

TITOLO IV - UILTRASPORTI NAZIONALE

ART. 37 UILTRASPORTI NAZIONALE

ART. 38 AUTONOMIA DELLA UILTRASPORTI NAZIONALE



ART. 39 ORGANI DELLA UILTRASPORTI NAZIONALE

ART. 40 CONGRESSO NAZIONALE

ART. 41 TESI CONGRESSUALI

ART. 42 DISCUSSIONE CONGRESSUALE

ART. 43 RELAZIONE DELLA SEGRETERIA

ART. 44 ASSEMBLEA NAZIONALE

ART. 45 ELEZIONE E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 46 COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 47 ELEZIONE, COMPOSIZIONE E COMPITI DELL'ESECUTIVO NAZIONALE

ART. 48 SEGRETERIA NAZIONALE

ART. 49 IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 50 IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO

ART. 51 IL TESORIERE

ART. 52 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

ART. 53 COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

PARTE TERZA - NORME GENERALI

ART. 54 DEMOCRAZIA INTERNA

ART. 55 INCOMPATIBILITÀ INTERNE FUNZIONALI

ART. 56 INCOMPATIBILITÀ ESTERNE

ART. 57 RAPPORTI TRA LA UILTRASPORTI E LE SUE STRUTTURE

ART. 58 INTERVENTI PER LA FUNZIONALITÀ DEGLI ORGANI

ART. 59 RISPETTO DELLO STATUTO

ART. 60 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 61 LIMITI DI ETÀ' E DI MANDATO



PARTE QUARTA - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 62 VALIDITÀ' E MODIFICA DELLO STATUTO

ART. 63 RIFERIMENTO STATUTO UIL

ART. 64 INDEROGABILITÀ DELLE NORME

ART. 65 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

ART. 66 NORME TRANSITORIE



PARTE PRIMA PRINCIPI ISTITUTIVI DELLA UILTRASPORTI

ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE

La Uiltrasporti è l'Organizzazione, aderente alla UIL, democratica ed unitaria delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle aziende di trasporto e dei servizi di ogni convinzione religiosa, politica e appartenenza etnica, associati per la promozione e la difesa dei diritti e dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali nel rispetto dei principi di democrazia e libertà affermati sia nella Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza che dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione proclamata al vertice Europeo di Nizza.

La Uiltrasporti è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.

La Uiltrasporti aderisce alla International Worker's Federation (I.T.F.) e alla European Transport Federation (E.T.F.)

La Sede della Uiltrasporti è in Roma.

ART. 2 SCOPI

La Uiltrasporti si prefigge i seguenti scopi:

- a) realizzare nella categoria le aspirazioni del mondo del lavoro per un ordinamento democratico, moderno, fondato sulla giustizia sociale, sulla libertà, sulla piena valorizzazione del lavoro, sulla partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alla formazione delle scelte di politica economica e sociale nel costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
- b) promuovere il benessere sociale nella categoria perseguendo il pieno impiego, il miglioramento delle condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori e la costante elevazione del loro livello professionale e culturale;
- e) consolidare il progetto del Sindacato dei Cittadini perseguendo la ricomposizione degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori dentro e fuori i luoghi di lavoro;
- d) realizzare l'unità delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro rafforzando la loro coscienza associativa per renderli effettivamente partecipi delle iniziative e delle lotte in difesa dei loro interessi collettivi ed individuali;
- e) rafforzare la coesione sociale affermando i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori dei trasporti e dei servizi ausiliari e complementari, oltre che al lavoro, anche alla salute, alla sicurezza, all'istruzione e formazione permanente, ed alla tutela degli interessi larghi e diffusi;
- f) favorire l'integrazione civile e sociale e combattere ogni forma di violenza, di discriminazione, di razzismo e di xenofobia;
- g) favorire nel settore dei trasporti e dei servizi ausiliari e complementari la coesione internazionale del mondo del lavoro e i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori; sviluppare nella categoria la solidarietà e la cooperazione con i Sindacati, le lavoratrici ed i lavoratori degli altri Paesi;
- h) perseguire il pieno raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini contrastando ogni forma di sperequazione sui luoghi di lavoro e nella società, promuovendo azioni coerenti e favorendo la presenza delle donne nella vita del Sindacato;



i) favorire l'integrazione sociale delle lavoratrici e dei lavoratori, anche immigrati, operanti nella categoria per rappresentarne i bisogni fondamentali;

j) perseguire tutti gli scopi che la UIL si prefigge, sia quelli indicati statutariamente sia quelli confederalmente deliberati.

ART. 3 COMPITI

Per il raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 2 la Uiltrasporti intende:

a) organizzare le lavoratrici ed i lavoratori e guidarli nelle lotte per la promozione e la difesa dei diritti e dei comuni interessi professionali ed economici, intervenendo attivamente su tutti i problemi che, direttamente o indirettamente ed in ogni sede, ne pongano in discussione i diritti e le conquiste comuni;

b) promuovere impostazioni e soluzioni per la tutela contrattuale delle lavoratrici e dei lavoratori della categoria;

e) favorire l'adesione delle lavoratrici e dei lavoratori alla vita dell'Organizzazione per mezzo delle strutture e delle rappresentanze sui luoghi di lavoro e sul territorio;

d) darsi un assetto organizzativo capace di attuare il coordinamento dell'azione delle strutture dell'Organizzazione e di dirigerne le iniziative e le lotte secondo un unico e coerente indirizzo di politica sindacale deciso dagli Organi della Uiltrasporti e della UIL;

e) agire come una componente della struttura a rete della UIL, coordinando ed intrecciando le iniziative e le azioni della Uiltrasporti con le articolazioni confederali e dei servizi in modo coerente e organico, flessibile ed adattabile ai contesti, attraverso un processo di condivisione degli obiettivi e di comune definizione delle strategie;

f) promuovere forme associative di seconda affiliazione con associazioni ed organizzazioni coerenti e compatibili con le finalità della Uiltrasporti e della UIL che operino per la difesa delle lavoratrici e dei lavoratori della categoria e che accettino i principi del presente Statuto;

g) promuovere e sviluppare attività di natura editoriale e di comunicazione per l'informazione e la formazione dei lavoratori della categoria nonché realizzare attività di studio, ricerca ed elaborazioni su tematiche di interesse sociale e sindacale;

h) promuovere il costante sviluppo della legislazione sociale in tutti i suoi aspetti e l'impegno del sindacato verso tutte le istanze della società civile al fine di garantire a tutti una efficace tutela dei loro diritti;

i) far crescere la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, anche attivando circoli culturali, convocando assemblee e conferenze, promuovendo attività e servizi, attività di formazione, iniziative per l'impiego del tempo libero, promuovendo l'associazionismo e la cooperazione, ivi compresa quella indirizzata allo sviluppo della solidarietà internazionale;

j) partecipare attivamente alla difesa dell'ambiente diffondendo una cultura ecologica fondata sul principio della crescita compatibile, promuovendo, anche direttamente, iniziative e forme organizzative;

k) stipulare i contratti collettivi ed integrativi di lavoro, nonché negoziare la regolamentazione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, dei lavoratori del trasporto e dei servizi ausiliari e complementari rappresentati;



l) promuovere ed incentivare il Movimento Cooperativistico nel comparto con gli opportuni e necessari collegamenti con il Movimento sindacale;

m) curare i contatti con le Organizzazioni sindacali degli altri Paesi ed in particolare con quelle aderenti alla I.T.F., alla E.T.F.;

n) conseguire una sempre maggiore omogeneità contrattuale ed una sempre più efficiente e solida struttura organizzativa nella quale tutte le lavoratrici ed i lavoratori del comparto si possano identificare;

o) attuare un rapporto organizzativo con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività "non-profit" promuovendo iniziative anche dirette. A questo fine la Uiltrasporti può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici da persone iscritte, associate o partecipanti. Tali attività non si considerano prevalentemente commerciali ed usufruiscono del regime fiscale previsto dalle leggi. Per questo la Uiltrasporti si conforma alle seguenti clausole:

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'Organizzazione in caso di scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

La Uiltrasporti, nello svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo e comunque tesi a realizzare gli scopi indicati nel precedente articolo 2, si conforma altresì alle norme in materia di protezione dei dati personali sensibili in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche.

ART. 4 ENTI, SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E COORDINAMENTI

Ogni sede Uiltrasporti di qualsiasi livello è il luogo dove tutti gli iscritti possono rivolgersi per usufruire dei servizi promossi dall'Organizzazione.

La Uiltrasporti considera la tutela e la promozione dei diritti dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini strategica al perseguimento degli obiettivi e dei suoi scopi istitutivi e pertanto complementare all'azione sindacale perseguita da ogni propria articolazione.

1) Salvo quanto previsto nel Regolamento di Attuazione dello Statuto Confederale in materia di formazione, tutte le strutture della Uiltrasporti, di qualsiasi livello, sono tenute a utilizzare, valorizzare al massimo gli Enti, Associazioni, Istituti e Società promossi dalla Confederazione per fruire dei loro servizi.

2) I dirigenti, quadri, funzionari e operatori di qualsiasi struttura Uiltrasporti non possono promuovere od utilizzare per sé e per gli iscritti alla Uiltrasporti, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste nel presente articolo, Enti, Associazioni, studi commerciali e/o società di servizio o Istituti analoghi che svolgano attività in concorrenza a quelli promossi dalla UIL Eventuali inadempienze al presente comma, comportando un palese danno all'Organizzazione e costituendo esplicita violazione dello Statuto Confederale, sono obbligatoriamente soggette ad uno dei provvedimenti disciplinari previsti dallo stesso. In caso di recidiva viene disposto, obbligatoriamente, il provvedimento previsto al punto d) dell'art. 50 dello Statuto UIL.



ART. 5 ISCRIZIONE ED ADESIONE ALLA UILTRASPORTI

Possono essere iscritti alla Uiltrasporti tutte le lavoratrici ed i lavoratori che svolgono la loro attività nel comparto dei trasporti e dei servizi.

L'iscrizione alla Uiltrasporti avviene tramite la tessera della categoria rilasciata alle lavoratrici e ai lavoratori dalla Struttura Nazionale che stabilisce l'ammontare della contribuzione e le modalità di riscossione.

La qualità di iscritto si dimostra mediante il possesso della tessera Confederale dell'anno in corso e attraverso la documentazione dell'avvenuto pagamento del contributo sindacale nelle forme e nelle quantità decise dalla Uiltrasporti.

La tessera della UIL è rilasciata dalla Uiltrasporti Nazionale e consegnata di norma dalle strutture territoriali/aziendali.

L'adesione alla Uiltrasporti può altresì avvenire in forma collettiva mediante accordi di seconda affiliazione realizzati sia dalla Uiltrasporti Nazionale d'intesa con la Confederazione, sia dalla Confederazione d'intesa con la Uiltrasporti Nazionale, quando l'Organizzazione aderente presenti affinità settoriali.

Alle iscritte e agli iscritti delle Associazioni che aderiscono alla Uiltrasporti in seconda affiliazione viene rilasciato l'attestato di adesione.

Il contributo di adesione e la ripartizione delle relative quote sono stabiliti, con apposita delibera, dalla Uiltrasporti Nazionale d'intesa con la Confederazione.

ART. 6 DIRITTI DEGLI ISCRITTI

Tutte le iscritte e tutti gli iscritti alla Uiltrasporti, purché in regola con la corresponsione della contribuzione e con le norme per il tesseramento stabilite dalla Confederazione e dalla Uiltrasporti, nel rispetto dei principi e delle norme del presente Statuto e del suo Regolamento di Attuazione e che non risultino iscritti od aderenti ad altre Organizzazioni Sindacali, hanno il diritto di:

- a) essere elettrici, elettori ed eleggibili a tutte le cariche interne della Uiltrasporti;
- b) essere candidabili per le strutture della Uiltrasporti e della UIL, salvo quanto previsto in materia dai successivi articoli 55 e 56 e dalle esclusioni previste dalle norme contenute nel presente Statuto nelle liste Uiltrasporti, per le elezioni di RSU, CAE, RLS, RLST e RLSS o nella nomina delle RSA;
- c) partecipare alla formazione delle scelte della Uiltrasporti;
- d) essere designati a rappresentare la Uiltrasporti in attività, strutture o Enti esterni;
- e) usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi al possesso della Tessera della Uiltrasporti;
- f) essere informati sulle modalità di utilizzo dei dati personali sensibili all'interno delle strutture UIL in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche.

ART. 7 DIRITTI DEGLI ADERENTI

Tutti gli aderenti alla Uiltrasporti per mezzo di Attestato hanno il diritto di:

- a) essere informati sulle linee e sulle decisioni politiche dell'Organizzazione;



b) partecipare alle forme associative della Uiltrasporti finalizzate all'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione sociale, che siano coerenti con i principi di fondo del presente Statuto e con le linee politiche stabilite dall'Organizzazione;

c) di accedere alle attività di servizio disponibili presso le strutture che operano sul territorio secondo le modalità previste dalla Uiltrasporti e dalla UIL;

d) essere informati sulle modalità di utilizzo dei dati personali sensibili all'interno delle strutture UIL in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche.

Gli aderenti possono partecipare alle attività congressuali delle Uiltrasporti nel territorio senza diritto di voto e secondo le modalità previste dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 8 CONTRIBUZIONE E TESSERAMENTO

Tutti gli iscritti e gli aderenti alla Uiltrasporti sono tenuti al regolare versamento dei contributi associativi.

Le rappresentanze congressuali delle strutture ad ogni livello sono commisurate, salvo diversa indicazione contenuta nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto, al numero degli iscritti in possesso della tessera ed in regola con il versamento della quota associativa.

Gli iscritti non in regola con il pagamento dei contributi non hanno diritto al voto, né sono eleggibili.

Tutti gli iscritti, ed in particolare coloro che ricoprono cariche direttive di organismi di base ed organi di categoria a tutti i livelli, sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto e di quello della UIL e ad applicare le decisioni assunte dai competenti organi di categoria e confederali.

ART. 9 RESPONSABILITÀ

La Uiltrasporti Nazionale, le Uiltrasporti Regionali, le Uiltrasporti Territoriali sono strutture giuridicamente ed amministrativamente autonome tra loro e dalla UIL; godono di autonomia gestionale economica e politico-organizzativa come previsto dal presente Statuto e rispondono esclusivamente in proprio delle obbligazioni assunte.

Le varie strutture rispondono delle obbligazioni assunte con il proprio fondo comune formato anche dagli avanzi di gestione dei vari esercizi. Il fondo comune di ogni struttura costituisce il proprio patrimonio separato rispetto alle strutture di livello superiore.

La responsabilità delle scelte gestionali, degli atti amministrativi, delle obbligazioni di qualsiasi genere, sono imputabili rispettivamente alla Uiltrasporti Nazionale, alle Uiltrasporti Regionali, alle Uiltrasporti Territoriali che le hanno contratte. La Uiltrasporti Nazionale non risponde a qualsiasi titolo o causa di tali obbligazioni contratte dal livello Regionale o Territoriale nonché di obbligazioni assunte da Associazioni aderenti in seconda affiliazione.

La Uiltrasporti Nazionale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale su mandato della Segreteria Nazionale.

Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Uiltrasporti Nazionale a favore di strutture, costituiscono attività di assistenza propria della Uiltrasporti senza assunzione di corresponsabilità.



Tutte le strutture della Uiltrasporti ed eventuali Associazioni ad essa aderenti in seconda affiliazione, anche se trattasi di strutture giuridicamente ed amministrativamente autonome, sono tenuti al rispetto delle norme sulla trasparenza e responsabilità gestionale così come fissato dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto e ad uniformarsi alle clausole previste nel precedente art. 3, comma 1. Lettera o) e comma 2).

Il Segretario Generale ed il Tesoriere delle strutture Uiltrasporti ai vari livelli, sono responsabili e rispondono in proprio ed in solido per il mancato adempimento delle incombenze nei rapporti con gli Istituti previdenziali, per il mancato versamento degli oneri contributivi e ritenute fiscali e/o per la mancata copertura del trattamento di fine rapporto del personale.

PARTE SECONDA STRUTTURA DELLA UILTRASPORTI

TITOLO I ORGANISMI DI BASE

ART. 10 ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

L'Assemblea degli iscritti del luogo di lavoro è la forma primaria di espressione democratica tramite la quale si realizza l'organizzazione dell'azione sindacale. L'Assemblea degli iscritti è anche il primo livello congressuale; la sua attività si esplica sulla base delle norme contenute nel presente Statuto e nell'allegato Regolamento di Attuazione.

I termini di svolgimento dell'azione sindacale della Uiltrasporti tramite l'Assemblea degli iscritti sono regolati dalle Uiltrasporti Territoriali tenuto conto delle esigenze dell'Organizzazione e delle agibilità previste dai Contratti e dagli Accordi Intersindacali.

ART. 11 GRUPPO AZIENDALE UILTRASPORTI

L'organismo di base tramite il quale si esprime la presenza organizzata della Uiltrasporti e della UIL sui luoghi di lavoro è il Gruppo Aziendale Uiltrasporti (GAU).

Attraverso il GAU, il lavoratore si iscrive alla Uiltrasporti, svolge la propria attività sindacale ed elegge, attraverso l'Assemblea degli iscritti, i propri rappresentanti al Congresso della Uiltrasporti Territoriale.

L'organo direttivo del Gruppo Aziendale Uiltrasporti viene eletto dall'Assemblea degli iscritti; di esso fanno parte di diritto le delegate ed i delegati Uiltrasporti eletti nelle RSU, nei CAE, nelle RLS ed i componenti della RSA.

ART. 12 COMPITI DEL GAU

L'organo direttivo dell'organismo di base è il primo livello di presenza organizzata della Uiltrasporti e della UIL e svolge le seguenti funzioni:

- a) garantisce il rapporto costante degli iscritti, delle lavoratrici e dei lavoratori con le strutture dell'Organizzazione;
- b) assicura agli iscritti ogni informazione sulla vita e le scelte della Uiltrasporti e della UIL ed ogni forma di assistenza e di servizio tramite i Centri di Servizio della UIL e attraverso l'attività dei delegati Uiltrasporti;



e) assicura il raccordo con le strutture sindacali aziendali;

d) cura l'azione di proselitismo in stretto raccordo con le strutture dell'Organizzazione;

e) predispone, d'intesa con la Struttura Territoriale di categoria, le liste dei candidati Uiltrasporti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti per l'elezione e la nomina dei delegati delle RSU, dei CAE, delle RLS, RLST E RLSS, nonché la proposta di candidatura per le RSA.

Per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate l'organismo di base è dotato delle agibilità sindacali e delle autonomie necessarie secondo modalità e criteri previsti dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 13 PRESENZA NELLE STRUTTURE SINDACALI DI BASE

Oltre che le Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui all'art. 19 della legge 300/1970, la Uiltrasporti promuove e riconosce per l'attività sindacale le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza sul Territorio (RLST) e quelli di Sito (RLSS) ed i Comitati Aziendali Europei (CAE) che, laddove costituite nel rispetto delle leggi e degli accordi interconfederali vigenti, svolgono i compiti loro assegnati dagli accordi stessi o da quelli intersindacali e di comparto.

TITOLO II UILTRASPORTI TERRITORIALE

ART.14 LA UILTRASPORTI TERRITORIALE

La Uiltrasporti Territoriale esprime l'unità organizzativa e politica degli iscritti nell'ambito del proprio territorio.

La Uiltrasporti Territoriale ha, di norma, la sede nella località ove trovasi quella della Camera Sindacale Territoriale. L'Esecutivo Territoriale può deliberare la scelta di una località diversa, purché questa sia motivata da effettive esigenze e sia concordata con la Uiltrasporti Regionale.

Nell'ambito dei processi organizzativi finalizzati alla aggregazione ed ottimizzazione delle sedi congressuali, saranno mantenuti presidi territoriali Uiltrasporti, gestiti su delega della Segreteria della Uiltrasporti competente in quanto non sedi congressuali.

ART. 15 COMPITI DELLA UILTRASPORTI TERRITORIALE

La Uiltrasporti Territoriale svolge i seguenti compiti:

a) promuovere ed organizzare l'azione necessaria per la difesa degli interessi e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori della categoria nel territorio in cui opera, raccogliendone e realizzandone le aspirazioni;

b) attuare sul territorio le politiche sindacali e le decisioni organizzative assunte a livello regionale;

c) mantenere sistematici rapporti con la Uiltrasporti Regionale e con la Camera Sindacale Territoriale;

d) organizzare la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alla crescita sociale, democratica e produttiva nel territorio;



- e) provvedere agli studi ed alla documentazione necessaria per illustrare i problemi particolari e generali che interessano le lavoratrici ed i lavoratori della categoria, come pure la situazione socio-economica e sindacale del territorio;
- f) coordinare l'attività degli organismi di base e delle strutture Uiltrasporti presenti nel proprio ambito territoriale;
- g) elaborare, definire e gestire con il contributo dei Gruppi Aziendali la contrattazione di secondo livello, sia aziendale che territoriale, nel quadro delle direttive regionali e nazionali e degli obiettivi più generali del movimento;
- h) d'intesa con la Segreteria della Uiltrasporti Regionale e sentita la Camera Sindacale Territoriale, dichiarare, sospendere o revocare le azioni di sciopero nell'ambito territoriale di competenza;
- i) favorire e coordinare la partecipazione delle aderenti e degli aderenti in seconda affiliazione alla vita dell'Organizzazione;
- j) realizzare le politiche per il proselitismo;
- k) favorire l'utilizzo dei servizi UIL da parte delle lavoratrici e dei lavoratori e più in generale dei cittadini.

ART. 16 RESPONSABILITÀ' DELLA UILTRASPORTI TERRITORIALE

La Uiltrasporti Territoriale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale su deliberazione e mandato della Segreteria Territoriale.

La struttura risponde davanti a terzi e in giudizio solo ed esclusivamente con le proprie risorse economiche e patrimoniali.

ART. 17 ORGANI DELLA UILTRASPORTI TERRITORIALE

Sono organi della Uiltrasporti Territoriale:

- il Congresso;
- Il Consiglio Territoriale;
- L'Esecutivo Territoriale, se previsto;
- la Segreteria;

ART. 18 CONGRESSO DELLA UILTRASPORTI TERRITORIALE

Hanno diritto di partecipare, con diritto di voto, al Congresso della Uiltrasporti Territoriale tutti i delegati eletti nelle assemblee di base.

Scopi del Congresso sono:

- a) esaminare e discutere l'attività della Uiltrasporti Territoriale sulla base della relazione della Segreteria, le Tesi organizzative relative alla propria funzione nel territorio nonché le Tesi politiche e contrattuali della Uiltrasporti Nazionale proposte per il dibattito Congressuale;
- b) approvare la mozione finale;
- c) eleggere il Consiglio Territoriale;



d) eleggere secondo le norme emanate dalle strutture competenti i delegati per:

- Congresso della Uiltrasporti Regionale;
- Congresso della Camera Sindacale Territoriale.

ART. 19 CONSIGLIO TERRITORIALE

Il Consiglio Territoriale è l'organo di direzione della Uiltrasporti nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro. Esso è responsabile dell'attuazione delle delibere congressuali della Uiltrasporti e ne verifica l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso che lo ha eletto.

Il Consiglio Territoriale ha inoltre i seguenti compiti:

a) elegge al proprio interno, nell'ordine e con votazioni distinte:

- il Segretario Generale;
- il Segretario Generale aggiunto, se previsto;
- la Segreteria;

b) assume e realizza gli orientamenti della Uiltrasporti Regionale per la politica dei servizi e le politiche organizzative;

c) dibatte le politiche sindacali specifiche del proprio territorio;

d) convoca il Congresso Territoriale sulla base delle norme contenute nel Regolamento congressuale.

Il Consiglio Territoriale è edotto dal Segretario Generale Territoriale in merito alle poste di spesa sostenute nell'esercizio finanziario precedente e esprime le indicazioni sulle politiche d'investimento inerenti il proprio territorio.

La composizione del Consiglio territoriale ed i relativi criteri di convocazione e funzionamento dello stesso sono contenuti nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 20 ESECUTIVO TERRITORIALE

Laddove, anche a seguito dell'aggregazione delle strutture per effetto della consistenza, fosse necessario eleggere l'Esecutivo territoriale, tale organismo sarà composto con il criterio definito dal Regolamento di Attuazione.

L'Esecutivo Territoriale è l'organo incaricato dell'attuazione dei deliberati del Consiglio Territoriale e risponde ad esso della sua attività.

Qualora eletto l'Esecutivo territoriale si riunisce, di norma, due volte all'anno ed ogni qualvolta la Segreteria Territoriale lo ritiene necessario o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti dell'Esecutivo stesso.

L'Esecutivo potrà, al suo interno, articolarsi in commissioni, permanenti o per specifiche problematiche, coordinate dai componenti della Segreteria secondo le specifiche competenze.

ART. 21 COMPITI DELLA SEGRETERIA TERRITORIALE

La Segreteria Territoriale provvede alla esecuzione delle decisioni dell'Esecutivo/Consiglio Territoriale, assicura l'attività Uiltrasporti e delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza, sottoponendo,



per problemi di competenza dell'Esecutivo/Consiglio stesso, alla prima riunione utile dell'Organismo la ratifica delle deliberazioni assunte.

E' composta dal Segretario Generale e da un massimo di cinque Segretari Territoriali, provvede alla attribuzione nel suo interno degli incarichi operativi.

Essa opera come organo collegiale e risponde al Congresso, al Consiglio Territoriale ed all'Esecutivo Territoriale.

Sono compiti della Segreteria Territoriale:

a) assicurare la gestione dell'Organizzazione realizzando un rapporto sistematico con la Uiltrasporti Nazionale, con la Uiltrasporti Regionale, con la Camera Sindacale Territoriale della Uil, con gli Enti, Associazioni e Coordinamenti di emanazione Confederale presenti nel territorio di propria competenza;

b) assicurare la corretta ed equilibrata gestione economico finanziaria della struttura;

c) assicurare la guida delle attività dei Dipartimenti, se previsti, e degli Uffici della Struttura Territoriale coordinandone l'attività nei vari settori;

d) assicurare, in raccordo con i Gruppi Aziendali Uiltrasporti, la redazione e l'aggiornamento dell'anagrafe degli iscritti;

e) proporre agli organi competenti le candidature dei rappresentanti della Uiltrasporti per gli Enti e gli Istituti di emanazione categoriale e per tutti gli incarichi di carattere esterno incidenti nel territorio di propria competenza;

f) garantire il rispetto del Codice Etico della Uiltrasporti e osservare le modalità stabilite dal manuale delle procedure Uiltrasporti.

La Segreteria ha la responsabilità politica delle pubblicazioni e della produzione di immagine della Uiltrasporti.

La Segreteria può mettere a disposizione di ogni settore un budget per le spese funzionali all'attività sindacale dei comparti che ad esso fanno riferimento, con la possibilità di ulteriore suddivisione in sub-budget.

Di tale budget è responsabile il Segretario Territoriale avente delega di rappresentanza del settore.

La determinazione del budget, le modalità di funzionamento e di gestione del medesimo sono definite da uno specifico regolamento emanato dalla Segreteria Territoriale.

Ogni componente della Segreteria ha diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione degli organi delle diverse strutture del proprio territorio e prendervi la parola.

La Uiltrasporti Territoriale formalizza le rappresentanze Uiltrasporti nelle strutture unitarie di base ed a livello Territoriale.

Laddove si ritenessero necessari, la Segreteria Territoriale nomina i Dipartimenti Territoriali su proposta del Segretario con delega al settore e sentito l'orientamento prevalente della categoria.

I Dipartimenti sono una istanza operativa attraverso la quale si articola la Struttura Territoriale per lo svolgimento della sua attività.

I Dipartimenti operano in stretto contatto con la Segreteria Territoriale.



La Segreteria provvedere alla formalizzazione all'interno ed all'esterno della costituzione dei Dipartimenti.

La composizione dei Dipartimenti, in quanto istanza operativa, deve essere la più snella possibile e rispondente agli obiettivi di funzionalità e professionalità.

I Dipartimenti, nell'esercizio delle loro attività, operano collegialmente.

ART. 22 IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria e rappresenta legalmente la Uiltrasporti Territoriale di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Segretario Generale Aggiunto, ove eletto, oltre alle attribuzioni degli incarichi operativi decisi dalla Segreteria Territoriale sostituisce, in caso di assenza impedimento, il Segretario Generale nella rappresentanza dell'Organizzazione.

È facoltà del Segretario Generale, in assenza del Segretario Generale Aggiunto, indicare in termini formali il componente di Segreteria che dovrà sostituirlo nella rappresentanza in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 23 UILTRASPORTI TERRITORIALI DI PICCOLE DIMENSIONI

Il processo di aggregazione delle strutture dovrà di norma essere coerente con il progetto organizzativo definito dall'organo competente dell'Unione Regionale.

Laddove non si procedesse in tal senso, per le Uiltrasporti Territoriali complessivamente inferiori a 200 iscritti, sarà compito della Uiltrasporti regionale, anche di concerto con i competenti livelli confederali, individuare le condizioni di adeguata operatività.

Eventuali eccezioni saranno valutate dalla Segreteria Uiltrasporti Regionale interessata d'intesa con la Segreteria della Uiltrasporti Nazionale.

TITOLO III UILTRASPORTI REGIONALE

ART. 24 UILTRASPORTI REGIONALE

La Uiltrasporti Regionale realizza l'unità organizzativa e politica di tutte le strutture Uiltrasporti presenti nel territorio di competenza ed è l'organismo primario di direzione e rappresentanza politica della Organizzazione nell'ambito della propria regione e della provincia capoluogo di regione.

La Uiltrasporti Regionale indirizza e coordina nell'ambito territoriale della propria regione, le attività delle Uiltrasporti Territoriali ivi esistenti svolgendo compiti analoghi a quelli che la Uiltrasporti assolve su tutto il territorio nazionale in conformità con gli scopi istitutivi indicati agli articoli 2 e 3 del presente Statuto. Promuove, inoltre, nell'ambito regionale, tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi dell'Organizzazione.

La Uiltrasporti Regionale ha sede, in via ordinaria, nella località in cui si trova la sede della Unione Regionale UIL.

ART. 25 COMPITI DELLA UILTRASPORTI REGIONALE

La Uiltrasporti Regionale, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) mantiene sistematici rapporti con la Segreteria Nazionale Uiltrasporti e con l'Unione Regionale UIL;



- b) gestisce le relazioni ed i confronti con l'Ente Regione e con le controparti di analogo livello sia per i problemi interessanti direttamente il settore dei Trasporti e dei servizi, sia per le piattaforme e le rivendicazioni di categoria che investono responsabilità istituzionali e politiche dell'ente Regione;
- c) è la sede di ricerca e di elaborazione della politica sindacale, delle politiche settoriali, territoriali e sociali di carattere regionale;
- d) realizza la sintesi tra le scelte e le politiche generali con le politiche rivendicative e contrattuali;
- e) in stretto rapporto con la Struttura Confederale regionale competente, è la sede politica di verifica e di gestione dei flussi di informazione a livello territoriale sulla politica degli investimenti, sulla struttura produttiva, sulla politica attiva del lavoro, sulla politica dei servizi, sulla legislazione economica e sociale di interesse regionale dei settori di competenza;
- f) svolge tramite il Tesoriere Regionale, la verifica amministrativa ed il controllo della corretta compatibilità tra i mezzi disponibili e le spese sostenute dalle Uiltrasporti Territoriali;
- g) svolge i compiti di coordinamento e orientamento sulle politiche organizzative delle stesse;
- h) in stretto collegamento con la Struttura Confederale regionale competente e previa delibera del proprio Consiglio Regionale di norma, articola le proprie Strutture Territoriali in coerenza con l'assetto delineato dal Consiglio Confederale Regionale circa le articolazioni delle Camere Sindacali Territoriali;
- i) dichiara, sospende o revoca le azioni di sciopero regionale, sentito il parere della Segreteria Nazionale Uiltrasporti e della Unione Regionale UIL;
- l) collabora in stretto raccordo con la corrispondente Struttura Confederale per lo sviluppo dei Servizi UIL.

Per tutte le controversie gestionali che si dovessero manifestare nelle Uiltrasporti Territoriali, la Uiltrasporti Regionale è la prima istanza cui trasferire il confronto per la soluzione di tali problemi.

La Uiltrasporti Nazionale è obbligata a procedere nei confronti della Uiltrasporti Regionale nel caso in cui quest'ultima non dovesse assumere la controversia gestionale per la sua soluzione.

Per lo svolgimento dei propri compiti la Uiltrasporti Regionale disporrà di risorse finanziarie attraverso l'attribuzione automatica secondo criteri fissati dal Consiglio Nazionale Uiltrasporti.

ART. 26 RESPONSABILITÀ' DELLA UILTRASPORTI REGIONALE

La Uiltrasporti Regionale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale Regionale su deliberazione e mandato della Segreteria Regionale.

La struttura risponde davanti a terzi e in giudizio solo ed esclusivamente con le proprie risorse economiche e patrimoniali.

ART. 27 ORGANI DELLA UILTRASPORTI REGIONALE

Sono organi della UILTRASPORTI Regionale:

- il Congresso;
- l'Assemblea Regionale, se prevista;
- il Consiglio Regionale;



- l'Esecutivo Regionale;
- la Segreteria;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 28 CONGRESSO REGIONALE UILTRASPORTI

Partecipano al Congresso Regionale, con diritto di voto, tutti i delegati eletti nei Congressi delle Uiltrasporti Territoriali presenti nella Regione interessata.

Scopi del Congresso sono:

- a) esaminare e discutere l'attività del sindacato e le Tesi per il dibattito congressuale approvate dal Consiglio Confederale UIL e dalla Uiltrasporti Nazionale;
- b) esaminare e approvare il bilancio politico e finanziario della Uiltrasporti tra un Congresso ed un altro;
- c) approvare il rendiconto consuntivo di spesa aggiornato tra l'ultimo bilancio d'esercizio e la data del Congresso;
- d) definire gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del sindacato;
- e) assumere ed attribuire agli Organi eletti i poteri previsti dallo Statuto della Uiltrasporti;
- f) approvare la mozione finale;
- g) eleggere l'Assemblea Regionale, se prevista;
- h) eleggere il Consiglio Regionale;
- i) eleggere il collegio dei revisori dei conti;
- l) eleggere, secondo le norme emanate dalla UIL e dalla Uiltrasporti Nazionale, i delegati per:
 - il Congresso Nazionale della Uiltrasporti;
 - il Congresso della Unione Regionale UIL.

ART. 29 ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale è l'organo consultivo tramite il quale la Uiltrasporti esprime la sua capacità di coinvolgimento e di partecipazione di tutte le istanze dell'Organizzazione alla promozione ed alla costruzione della linea politica e sindacale della Uiltrasporti in relazione alle evoluzioni della società e del mondo del lavoro e dei trasporti e dei servizi.

Le norme di convocazione e di funzionamento della Assemblea Regionale sono previste dal Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 30 CONSIGLIO REGIONALE UILTRASPORTI

Il Consiglio Regionale è il massimo organo di direzione politica ed organizzativa della Uiltrasporti Regionale nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro. Esso è responsabile dell'attuazione, nel proprio ambito



territoriale, delle delibere congressuali della Uiltrasporti Regionale e Nazionale e ne verifica l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso che lo ha eletto.

Il Consiglio Regionale ha inoltre i seguenti compiti:

a) eleggere al proprio interno, nell'ordine e con votazioni distinte:

- il Segretario Generale;
- il Segretario Generale Aggiunto, se previsto;
- la Segreteria;
- il Tesoriere;
- l'Esecutivo Regionale;

b) convocare il Congresso regionale sulla base delle norme contenute nel Regolamento Nazionale;

c) fissare le direttive generali dell'attività politico - sindacale - organizzativa;

d) delegare all'Esecutivo, per casi particolari, adempimenti di propria competenza;

Il Consiglio Regionale della Uiltrasporti è eletto da tutti i delegati al Congresso Regionale Uiltrasporti in seduta plenaria.

Il numero dei componenti del Consiglio Regionale è demandato al regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

Le modalità di elezione e di sostituzione sono contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

Partecipano altresì alle riunioni del Consiglio Regionale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Regionale Uiltrasporti può cooptare al proprio interno, con deliberazione adottata a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti, fino ad un massimo del 5% di dirigenti sindacali particolarmente rappresentativi del comparto trasporti e dei servizi e/o esperti delle politiche sociali e del lavoro.

ART. 31 ESECUTIVO REGIONALE

L'Esecutivo Regionale è l'organo incaricato dell'attuazione dei deliberati del Consiglio Regionale e risponde ad esso della sua attività.

L'Esecutivo Regionale è eletto dal Consiglio Regionale al suo interno, secondo il criterio di determinazione definito dal Regolamento di Attuazione, e comprende:

- la Segreteria Regionale;
- i Segretari Generali Territoriali;
- il Tesoriere.

Partecipa ai lavori dell'Esecutivo, qualora non ne faccia già parte, la Responsabile Regionale del Coordinamento Pari Opportunità-Politiche di Genere.

Partecipa ai lavori dell'Esecutivo a titolo consultivo il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono suoi compiti:



- a) le politiche organizzative e le iniziative per il proselitismo e i piani di sviluppo della presenza organizzata;
- b) la trattazione delle questioni ad esso delegate dal Consiglio Regionale e della adozione di provvedimenti di urgenza, in casi e circostanze eccezionali, sottoponendo al primo Consiglio Regionale la ratifica delle decisioni assunte sui problemi di competenza dello stesso Consiglio;
- c) approvare il bilancio ed il bilancio di previsione di tutta la regione;
- d) la gestione della democrazia interna e delle norme disciplinari;
- e) gli interventi per la funzionalità degli Organi, il controllo e l'intervento sulle articolazioni territoriali;
- f) decidere l'azione disciplinare verso gli iscritti e le strutture;
- g) designare i rappresentanti della Uiltrasporti Regionale nelle strutture unitarie regionali e negli Enti, Commissioni, ecc. ove sia prevista tale rappresentanza;
- h) vigilare sull'attività delle strutture della Uiltrasporti, cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
- i) autorizzare la Segreteria Regionale ad attivare operazioni finanziarie connesse alla ottimizzazione del patrimonio sociale.

Le decisioni di cui a punto f) del presente articolo dovranno essere sottoposte a ratifica del Consiglio Regionale alla prima successiva riunione.

L'Esecutivo può delegare alla Segreteria Regionale, per i casi particolari, adempimenti di propria competenza.

L'Esecutivo potrà, al suo interno, articolarsi in commissioni, permanenti o per specifiche problematiche, coordinate dai componenti della Segreteria secondo le specifiche competenze.

ART. 32 LA SEGRETERIA REGIONALE

La Segreteria Regionale è l'organo che assume gli indirizzi dell'Assemblea Regionale e provvede alla realizzazione dei deliberati del Consiglio e dell'Esecutivo Regionale; delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza sottoponendole alla ratifica alla prima riunione utile del Consiglio o dell'Esecutivo regionali in relazione alle specifiche competenze.

E' composta dal Segretario Generale e da un massimo di sei Segretari Regionali; provvede alla attribuzione nel suo interno degli incarichi operativi.

Essa opera come organo collegiale e risponde al Congresso, al Consiglio ed all'Esecutivo Regionali.

Sono compiti della Segreteria Regionale:

- a) assicurare la gestione dell'Organizzazione realizzando un rapporto sistematico con la Uiltrasporti Nazionale, con le Uiltrasporti Territoriali, con gli Enti, Associazioni e Coordinamenti di emanazione Confederale presenti nel territorio di propria competenza;
- b) assicurare la guida delle attività dei Dipartimenti e degli Uffici della struttura regionale coordinandone l'attività nei vari settori;
- c) adottare la procedura d'urgenza per decidere azioni disciplinari od interventi straordinari che siano ritenuti indispensabili per la salvaguardia dell'immagine, del ruolo e della presenza organizzata della Uiltrasporti.



Viene fatto salvo l'obbligo di sottoporre tali provvedimenti all'esame dell'organo competente, secondo le procedure previste dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto, per la necessaria ratifica;

d) proporre agli organi competenti le candidature dei rappresentanti della Uiltrasporti per gli Enti e gli Istituti di emanazione categoriale e per tutti gli incarichi di carattere esterno;

e) garantire il rispetto del Codice Etico della Uiltrasporti e osservare le modalità stabilite dal manuale delle procedure Uiltrasporti.

La Segreteria ha la responsabilità politica delle pubblicazioni e della produzione di immagine della Uiltrasporti.

La Segreteria può mettere a disposizione di ogni settore un budget per le spese funzionali all'attività sindacale dei comparti che ad esso fanno riferimento, con la possibilità di ulteriore suddivisione in sub-budget.

Di tale budget è responsabile il Segretario Regionale avente delega di rappresentanza del settore. La determinazione del budget, le modalità di funzionamento e di gestione del medesimo sono definite da uno specifico regolamento emanato dalla Segreteria Regionale.

Ogni componente della Segreteria ha diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione degli organi delle diverse strutture del proprio territorio e prendervi la parola.

I Dipartimenti Regionali, nominati dalla Segreteria Regionale su proposta del Segretario con delega al settore e sentito l'orientamento prevalente della Federazione, sono una istanza operativa attraverso la quale si articola la Struttura Regionale per lo svolgimento della sua attività.

Essi operano in stretto contatto con la Segreteria Regionale.

La Segreteria provvedere alla formalizzazione all'interno ed all'esterno della costituzione dei Dipartimenti.

La composizione dei Dipartimenti, in quanto istanza operativa, deve essere la più snella possibile e rispondente agli obiettivi di funzionalità e professionalità.

I Dipartimenti, nell'esercizio delle loro attività, operano collegialmente.

Le linee politico - sindacali dei diversi settori sono il risultato di un rapporto continuativo tra la Segreteria Regionale, i Dipartimenti e dell'apporto dei componenti il Consiglio Regionale direttamente interessati.

ART. 33 IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria e rappresenta legalmente la Uiltrasporti Regionale di fronte a terzi ed in giudizio.

ART. 34 IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO

Il Segretario Generale Aggiunto, ove eletto, oltre alle attribuzioni degli incarichi operativi decisi dalla Segreteria Regionale, sostituisce, in caso di assenza e/o di impedimento temporanei, il Segretario Generale nella rappresentanza dell'Organizzazione.

E' facoltà del Segretario Generale, in assenza del Segretario Generale Aggiunto, indicare in termini formali il componente di Segreteria che dovrà sostituirlo nella rappresentanza in caso di sua assenza o impedimento.



ART. 35 IL TESORIERE

Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra i mezzi disponibili e le spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi su tutto il territorio regionale.

ART. 36 COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è costituito da di 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) componenti supplenti, tutti professionisti esterni all'Organizzazione, così come previsto dal punto 6.2 del Regolamento di Attuazione.

Il Collegio ha il compito di controllare, almeno trimestralmente la regolarità dei documenti contabili di tutto il territorio della Uiltrasporti regionale.

I Revisori dei Conti effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio Regionale a titolo consultivo.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio redige annualmente e presenta all'Esecutivo Regionale, a completamento del bilancio, la relazione sull'attività svolta.

I componenti del Collegio non possono rivestire cariche, sia direttive che esecutive, negli organi Uiltrasporti.

Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto 6.2.

TITOLO IV UILTRASPORTI NAZIONALE

ART. 37 UILTRASPORTI NAZIONALE

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende di trasporto e dei servizi iscritti costituiscono la Uiltrasporti Nazionale.

La Uiltrasporti Nazionale si articola sul territorio nazionale attraverso le sue strutture statutariamente costituite nei posti di lavoro e sul territorio.

Sono strutture della Uiltrasporti Nazionale: le Uiltrasporti Regionali; le Uiltrasporti Territoriali, i Gruppi Aziendali Uiltrasporti (GAU).

Le modalità di costituzione e di funzionamento degli organismi di base, del Sindacato Territoriale, del Sindacato Regionale, la formazione, la verifica nonché la modifica dei gruppi dirigenti, le competenze e le responsabilità dell'esercizio dell'azione contrattuale sono fissate dalle norme contenute nel presente Statuto e dall'allegato Regolamento di Attuazione.

ART. 38 AUTONOMIA DELLA UILTRASPORTI NAZIONALE

La Uiltrasporti Nazionale gode di piena autonomia entro i limiti delle disposizioni dello Statuto Confederale.

La Uiltrasporti Nazionale è organizzata sul territorio, ai fini congressuali, con le medesime articolazioni organizzative della Confederazione.



La Uiltrasporti Nazionale è titolare della quota associativa dei suoi iscritti e di ogni altro eventuale contributo connesso alla sua attività. Essa decide con deliberazione del proprio Consiglio Nazionale l'esercizio della titolarità del livello di riscossione delle deleghe e dei contributi.

La Uiltrasporti Nazionale nella sua autonomia e nel rispetto dello Statuto della UIL, delle norme sul tesseramento, sull'adesione e sulle contribuzioni, rappresenta gli interessi professionali delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti.

La Uiltrasporti Nazionale d'intesa con la Confederazione, può instaurare rapporti di seconda affiliazione con associazioni ed organizzazioni che operano nel sociale e che recepiscono lo Statuto della Uiltrasporti e della UIL secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 5, del presente Statuto.

ART. 39 ORGANI DELLA UILTRASPORTI NAZIONALE

Sono organi della Uiltrasporti Nazionale:

- il Congresso Nazionale;
- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- l'Esecutivo Nazionale;
- la Segreteria Nazionale;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

La composizione ed i compiti degli organi sono regolati dalle norme contenute nel presente Statuto e del Regolamento di Attuazione.

Per le modalità di elezione valgono le norme fissate dallo Statuto Uiltrasporti e del suo Regolamento di Attuazione, nel rispetto dello Statuto UIL.

ART. 40 CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è il massimo organo direttivo della Uiltrasporti cui spettano tutti i poteri deliberativi.

Il Congresso è composto dalle delegate e dai delegati eletti nei rispettivi Congressi delle Uiltrasporti Regionali e si tiene ordinariamente ogni 4 anni ed in via straordinaria se lo richiedono almeno i due terzi del Consiglio Nazionale od almeno un terzo degli iscritti.

Fanno parte di diritto del Congresso a titolo consultivo, ove non siano stati eletti come delegati, i componenti del Consiglio Nazionale, i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ed i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Le modalità di convocazione, di partecipazione e di svolgimento del Congresso contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto sono determinate, di volta in volta, dal Consiglio Nazionale all'atto di convocazione del Congresso almeno sei mesi prima.



Sono, tra gli altri, compiti del Congresso:

- a) esaminare e approvare il bilancio politico e finanziario della Uiltrasporti tra un Congresso ed un altro;
- b) approvare il rendiconto consuntivo di spesa aggiornato tra l'ultimo bilancio d'esercizio e la data del Congresso;
- c) deliberare sull'indirizzo politico - sindacale - organizzativo che deve seguire la Uiltrasporti;
- d) esaminare le politiche di bilancio e l'indirizzo finanziario;
- e) eleggere, secondo le modalità previste dal presente Statuto l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Probiviri, il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- f) eleggere i delegati al Congresso Nazionale della UIL;
- g) deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- h) approvare la mozione finale.

ART. 41 TESI CONGRESSUALI

Il Congresso si svolgerà su tesi congressuali elaborate da una apposita Commissione nominata dal Consiglio Nazionale, contenente le indicazioni degli indirizzi strategici programmatici, che dovranno essere seguiti dai nuovi Organi direttivi ed esecutivi della Uiltrasporti.

Le tesi congressuali saranno approvate in apposita riunione del Consiglio Nazionale e poi inviate alle strutture periferiche in tempo utile per essere discusse nei rispettivi Congressi.

Le strutture periferiche potranno, a loro volta, inviare risoluzioni sia di carattere specifico che generale, su argomenti non compresi nelle tesi stesse e proporre modifiche alle predette attraverso apposite risoluzioni da inviare alla suddetta Commissione, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento del Congresso Nazionale.

Per strutture periferiche si intendono il Congresso della Uiltrasporti Territoriale e quello della Uiltrasporti Regionale.

Pertanto, dovranno essere accettate e sottoposte al Congresso della Uiltrasporti Nazionale solo le proposte regolarmente approvate dai Congressi delle strutture proponenti.

Potranno infine essere trasmesse risoluzioni di carattere generale o proposte di modifiche alle tesi, da parte di eventuali minoranze, a condizione che nel Congresso della struttura abbiano ottenuto i seguenti requisiti:

- siano presentate da un numero di delegati rappresentanti almeno il 10% dei voti congressuali;
- abbiano riportato il voto favorevole di almeno il 20% dei voti congressuali.

ART. 42 DISCUSSIONE CONGRESSUALE

Le proposte presentate dovranno essere esaminate dalla Commissione per le tesi, che dovrà invitare i presentatori ad unificare gli emendamenti simili ed esprimerà, su ogni proposta, il proprio parere.



La Segreteria Nazionale della Uiltrasporti ha facoltà di formulare il proprio parere sulle risoluzioni proposte dalle Uiltrasporti Territoriali e Regionali ed i pareri sulle stesse dovranno essere portati a conoscenza del Congresso insieme alla relazione generale.

Il Congresso potrà infine nominare delle apposite commissioni qualora rilevi la necessità di elaborare risoluzioni che concilino proposte diverse sorte nel proprio interno.

ART. 43 RELAZIONE DELLA SEGRETERIA

La Segreteria della Uiltrasporti presenterà al Congresso una relazione generale politico-sindacale-organizzativa-amministrativa sull'attività svolta dall'ultimo Congresso.

La stessa sarà discussa e sottoposta all'approvazione del Congresso.

ART. 44 ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è l'organo consultivo tramite il quale la Uiltrasporti esprime la sua capacità di coinvolgimento e di partecipazione di tutte le istanze dell'Organizzazione alla promozione ed alla costruzione della linea politica e sindacale della Uiltrasporti in relazione alle evoluzioni della società e del mondo del lavoro e dei trasporti.

Le norme di convocazione e di funzionamento della Assemblea Nazionale sono previste dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

ART. 45 ELEZIONE E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale della Uiltrasporti è eletto da tutti i delegati al Congresso Nazionale Uiltrasporti in seduta plenaria, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto in armonia con quello Confederale.

Il numero dei componenti del Consiglio Nazionale nonché le modalità di elezione e di sostituzione sono demandati al regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

Partecipano a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio Nazionale, i componenti dei Collegi Nazionali dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

ART. 46 COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è il massimo organo di direzione della Uiltrasporti nel periodo che intercorre fra un Congresso e l'altro; è responsabile della pratica attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l'applicazione; risponde della sua attività al Congresso Nazionale.

Sono suoi compiti:

a) eleggere al proprio interno, con votazione palese e separata:

- il Segretario Generale;
- il Segretario Generale Aggiunto, se previsto;
- la Segreteria Nazionale;
- il Tesoriere;
- l'Esecutivo Nazionale;



- b) convocare il Congresso Nazionale della Uiltrasporti e fissarne le modalità di svolgimento;
- c) fissare le direttive generali dell'attività politico - sindacale - organizzativa;
- d) deliberare la ripartizione delle risorse economiche;
- e) definire, con una apposita normativa, le modalità di svolgimento dei Congressi Territoriali, Regionali e Nazionale Uiltrasporti, in armonia con le decisioni del Consiglio Nazionale Confederale UIL;
- f) delegare all'Esecutivo, per casi particolari, adempimenti di propria competenza;
- g) approvare il Regolamento di attuazione dello Statuto e le modifiche allo stesso;
- h) avanzare, in relazione alla preparazione dello svolgimento del Congresso Nazionale, proposte di strutture diverse da quelle previste dal presente Statuto.

Il Consiglio Nazionale Uiltrasporti può cooptare al proprio interno, con deliberazione adottata a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti, fino ad un massimo del 5% di dirigenti sindacali particolarmente rappresentativi del comparto trasporti e/o esperti delle politiche sociali e del lavoro.

ART. 47 ELEZIONE, COMPOSIZIONE E COMPITI DELL'ESECUTIVO NAZIONALE

La determinazione del numero dei componenti l'Esecutivo Nazionale è demandato al regolamento di attuazione allegato al presente Statuto; è eletto dal Consiglio Nazionale al proprio interno e comprende:

- la Segreteria Nazionale;
- i Segretari Generali Regionali;
- il Tesoriere.

Partecipa ai lavori dell'Esecutivo, qualora non ne faccia già parte, la Responsabile Nazionale del Coordinamento Pari Opportunità-Politiche di Genere.

Partecipano ai lavori dell'Esecutivo con voto consultivo il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri ed il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Sono suoi compiti:

- a) promuovere lo sviluppo della Uiltrasporti;
- b) nominare il Direttore responsabile dell'organo ufficiale di stampa;
- c) trattare le questioni ad essa delegate dal Consiglio Nazionale ed adottare provvedimenti di urgenza nei casi e circostanze particolari;
- d) vigilare sull'attività delle strutture della Uiltrasporti, cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
- e) provvedere alla designazione dei rappresentanti della Uiltrasporti negli Enti, nelle Commissioni, negli organi internazionali e negli Organi delle strutture unitarie;
- f) amministrare il patrimonio sociale della Uiltrasporti ed approvare il bilancio ed il bilancio di previsione nonché la relazione della gestione economica/finanziaria;
- g) decidere l'azione disciplinare verso gli iscritti e le strutture;



h) procedere alle gestioni straordinarie delle strutture inadempienti dei deliberati dagli organismi della Uiltrasporti, delle norme del presente Statuto, nonché delle regole di corretta amministrazione, nominando, se necessario, dei Commissari *ad acta* per gli aspetti amministrativi;

i) autorizzare la Segreteria Nazionale ad attivare operazioni finanziarie connesse alla ottimizzazione del patrimonio sociale.

Le decisioni di cui ai punti g) ed h) del presente articolo dovranno essere partecipate al Consiglio Nazionale alla prima successiva riunione.

L'Esecutivo può delegare alla Segreteria Nazionale, per i casi particolari, adempimenti di propria competenza.

L'Esecutivo potrà, al suo interno, articolarsi in commissioni, permanenti o per specifiche problematiche, coordinate dai componenti della Segreteria secondo le specifiche competenze.

ART. 48 SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale è l'organo che assume gli indirizzi dell'Assemblea Nazionale e provvede alla realizzazione dei deliberati del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale.

È composta dal Segretario Generale e da un massimo di 6 (sei) Segretari Nazionali, provvede all'attribuzione nel suo interno degli incarichi operativi.

Essa opera come organo collegiale e risponde al Congresso, al Consiglio Nazionale ed all'Esecutivo Nazionale.

Sono compiti della Segreteria Nazionale:

a) assicurare la gestione dell'Organizzazione realizzando un rapporto sistematico con le Uiltrasporti Regionali, con le Uiltrasporti Territoriali, con gli Enti, Associazioni e Coordinamenti di emanazione confederale;

b) assicurare la guida delle attività dei Dipartimenti e degli Uffici della Struttura Nazionale coordinandone l'attività nei vari settori;

c) adottare la procedura d'urgenza per decidere azioni disciplinari od interventi straordinari che siano ritenuti indispensabili per la salvaguardia dell'immagine, del ruolo e della presenza organizzata della Uiltrasporti. Viene fatto salvo l'obbligo di sottoporre tali provvedimenti all'esame dell'organo competente, secondo le procedure previste dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto, per la necessaria ratifica;

d) proporre agli organi competenti le candidature dei rappresentanti della Uiltrasporti per gli Enti e gli Istituti di emanazione categoriale e per tutti gli incarichi di carattere esterno;

e) garantire il rispetto del Codice Etico della Uiltrasporti e osservare le modalità stabilite dal manuale delle procedure Uiltrasporti.

La Segreteria ha la responsabilità politica delle pubblicazioni e della produzione di immagine della Uiltrasporti.

La Segreteria può mettere a disposizione ad ogni settore un budget per le spese funzionali all'attività sindacale dei comparti che ad esso fanno riferimento, con la possibilità di ulteriore suddivisione in sub-budget.

Di tale budget è responsabile il Segretario Nazionale avente delega di rappresentanza del settore.



La determinazione del budget, le modalità di funzionamento e di gestione del medesimo sono definite da uno specifico regolamento emanato dalla Segreteria Nazionale.

Ogni componente della Segreteria ha diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione degli organi delle diverse strutture e prendervi la parola.

I Dipartimenti Nazionali, nominati dalla Segreteria Nazionale su proposta del Segretario con delega al settore e sentito l'orientamento prevalente della categoria, sono una istanza operativa attraverso la quale si articola la Struttura Nazionale per lo svolgimento della sua attività.

Essi operano in stretto contatto con la Segreteria Nazionale.

La Segreteria provvedere alla formalizzazione all'interno ed all'esterno della costituzione dei Dipartimenti.

La composizione dei Dipartimenti, in quanto istanza operativa, deve essere la più snella possibile e rispondente agli obiettivi di funzionalità e professionalità.

I Dipartimenti, nell'esercizio delle loro attività, operano collegialmente.

Le linee politico - sindacali dei diversi settori sono il risultato di un rapporto continuativo tra la Segreteria Nazionale, i Dipartimenti e dell'apporto dei componenti il Consiglio Nazionale direttamente interessati.

ART. 49 IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria e rappresenta legalmente la Uiltrasporti di fronte a terzi ed in giudizio.

ART. 50 IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO

Il Segretario Generale Aggiunto, ove eletto, oltre alle attribuzioni degli incarichi operativi decisi dalla Segreteria Nazionale sostituisce, in caso di assenza impedimento, il Segretario Generale nella rappresentanza dell'Organizzazione.

E' facoltà del Segretario Generale, in assenza del Segretario Generale Aggiunto, indicare in termini formali il componente di Segreteria che dovrà sostituirlo nella rappresentanza in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 51 IL TESORIERE

Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra i mezzi disponibili e le spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

ART. 52 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di 5 (cinque) componenti effettivi e di 5 (cinque) componenti supplenti ed è eletto dal Congresso Nazionale.

Il Collegio giudica in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari.

I Probiviri effettivi partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale a titolo consultivo.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

I componenti del Collegio non possono rivestire cariche, sia direttive che esecutive, negli organismi nazionali Uiltrasporti.



Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 53 COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) componenti effettivi e di due (due) componenti supplenti, tutti professionisti esterni all'Organizzazione, così come previsto dal punto 6.2 del Regolamento di Attuazione.

Il Collegio ha il compito di controllare, almeno trimestralmente la regolarità dei documenti contabili della Uiltrasporti Nazionale.

I Revisori dei Conti effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale a titolo consultivo.

Il Collegio elegge nel suo interno il Presidente.

Il Collegio redige annualmente e presenta all'Esecutivo Nazionale, a completamento del bilancio, la relazione sull'attività svolta.

I componenti del Collegio non possono rivestire cariche, sia direttive che esecutive, negli organi Uiltrasporti Nazionale.

Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto 6.2.

PARTE TERZA NORME GENERALI

ART. 54 DEMOCRAZIA INTERNA

La vita interna della Uiltrasporti si ispira ai principi della democrazia e della partecipazione.

In particolare:

- a) tutti gli iscritti possono concorrere alla composizione degli organi ed alla formazione delle cariche a tutti i livelli in equilibrata rappresentanza di genere;
- b) tutte le cariche sono elettive;
- c) tutte le elezioni avvengono secondo le norme contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto;
- d) tutte le strutture debbono garantire la più ampia libertà di espressione sulle questioni poste in discussione nel rispetto delle convinzioni politiche e religiose di ognuno. Al tempo stesso, per garantire l'indipendenza della Uiltrasporti, non è permessa la costituzione di correnti politiche, la presentazione di mozioni pregressuali o di liste di corrente ed è fatto divieto di allocare sedi sindacali presso sedi di partito o presentare liste con il simbolo Uiltrasporti ad elezioni politiche e amministrative di qualsiasi livello;
- e) le decisioni assunte dagli organi competenti sono valide se adottate in riunioni regolarmente convocate e costituite.



Gli adempimenti per la corretta gestione del presente articolo sono demandati al Regolamento di Attuazione allegato allo Statuto.

ART. 55 INCOMPATIBILITÀ INTERNE FUNZIONALI

Le norme che regolano le incompatibilità rispondono ai principi della piena autonomia della Uiltrasporti, della UIL, dell'efficienza gestionale, della trasparenza e della responsabilità.

Per questo:

- 1) il componente di Esecutivo o Consiglio Uiltrasporti non può ricoprire la stessa carica in altra Categoria Uil;
- 2) la carica di Segretario Generale può essere assunta per un solo organismo sindacale ad ogni livello della Uiltrasporti;
- 3) la carica di Segretario Generale ovvero di componente la Segreteria è incompatibile, a qualsiasi livello, con quella di Tesoriere della medesima struttura;
- 4) gli incarichi di Segretario Generale a tutti i livelli e di componente le Segreterie Nazionale, Regionali e Territoriali, sono incompatibili con cariche esterne di Società, Enti e Organi. Sono esclusi gli incarichi derivanti da espressa designazione sindacale e/o che siano funzionalmente compatibili;
- 5) i componenti della Segreteria Nazionale, Regionale e Territoriale non possono assumere cariche esecutive, con attività a tempo pieno, nei Consigli di Amministrazione di Società, di Enti Pubblici e di Amministrazioni;
- 6) sono incompatibili fra loro la carica di componente di Segreteria Nazionale e Regionale, Segreteria Nazionale e Territoriale.

Nelle designazioni di provenienza sindacale in Enti, Consigli di Amministrazione o organismi amministrativi esterni si dovrà tenere conto della massima funzionalità.

ART. 56 INCOMPATIBILITÀ ESTERNE

Le cariche esecutive della Uiltrasporti e di partito, ai rispettivi livelli, sono tra loro incompatibili.

La carica di componente degli Organi elettivi a tutti i livelli dell'Organizzazione è incompatibile con i mandati elettivi di Parlamentare europeo, Parlamentare Nazionale, di Consigliere (o componente di Assemblea) regionale, provinciale, comunale e di componente di Giunta Regionale, Provinciale o Comunale.

La candidatura a componente il Parlamento europeo, il Parlamento Nazionale, il Consiglio (o Assemblea) o la Giunta Regionale, il Consiglio o la Giunta Provinciale e - per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 (quindicimila) abitanti - la candidatura a componente il Consiglio Comunale, a Sindaco o la nomina a componente la Giunta Regionale, Provinciale o Comunale comporta la sospensione dagli organi statutari e la decadenza dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Per i comuni con popolazione fino a 15.000 (quindicimila) abitanti, l'elezione alla carica di Sindaco o la nomina a componente della Giunta Comunale comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Per le municipalità con popolazione superiore a 30.000 (trentamila) abitanti la carica di Presidente o la nomina a componente la Giunta di Circoscrizione comunale ovvero la nomina di Amministratore di Enti locali o Consorzi tra Enti locali e/o di Comunità Montane, comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.



In presenza di casi di incompatibilità, la Segreteria della struttura competente, sentito l'interessato, formalizza il conseguente provvedimento di decadenza e, ai sensi del presente Statuto, procederà alla sostituzione in occasione della prima riunione del proprio Organo di voto.

Eventuali inadempienze vanno segnalate alla Segreteria Nazionale.

ART. 57 RAPPORTI TRA LA UILTRASPORTI E LE SUE STRUTTURE

L'intervento per le gestioni straordinarie ai vari livelli deve essere deciso, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, dall'Esecutivo della struttura di livello immediatamente superiore allorché si verifichino i seguenti casi:

- a) assenza di un organo dirigente;
- b) non funzionamento degli organi dirigenti;
- c) incapacità di esprimere la Segreteria;
- d) accertate gravi irregolarità amministrative e/o nel tesseramento;
- e) esistenza di un'azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli organi statuari della Uiltrasporti e della UIL tale da provocare disorientamento, disgregazione e/o danneggiare il prestigio e l'immagine dell'Organizzazione;
- f) convocazione del Congresso senza il rispetto delle norme statutarie;
- g) mancata conformazione alle norme previste all'art. 3, comma 1, lettera o) e comma 2 del presente Statuto.

La responsabilità del corretto svolgimento della vita associativa sotto il profilo organizzativo di tutte le strutture territoriali che operano sul territorio regionale, compete alla Uiltrasporti Regionale.

L'Esecutivo Nazionale ha potere di intervento statutario diretto sulle Uiltrasporti Regionali e Territoriali, nonché, ferma restando la responsabilità prevista dal precedente comma 2, su tutte le altre strutture Uiltrasporti di qualsiasi livello.

L'intervento per la gestione straordinaria si concretizza mediante lo scioglimento degli organi di voto, di gestione e di controllo della Struttura verso la quale l'intervento viene adottato e la nomina di un Commissario straordinario che risponde del suo operato all'istanza che lo ha nominato. La gestione straordinaria ha una durata massima di sei mesi e, salvo casi eccezionali, è di norma rinnovabile una sola volta.

L'intervento per la gestione amministrativa straordinaria ad acta di una struttura, di qualsiasi livello, si concretizza mediante la nomina di un Commissario straordinario per la sola gestione amministrativa della struttura. Al Commissario *ad acta* sono attribuiti pieni poteri amministrativi e risponde del suo operato all'Organo di voto della struttura commissariata e all'istanza che lo ha nominato.

La gestione amministrativa straordinaria *ad acta* ha una durata massima di sei mesi e, salvo casi eccezionali, è di norma rinnovabile una sola volta.

Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.



ART. 58 INTERVENTI PER LA FUNZIONALITÀ DEGLI ORGANI

In caso di mancato funzionamento degli organi di ciascuna struttura è riconosciuta facoltà di intervento per la convocazione dell'organo di voto della struttura, rispettivamente alla Uiltrasporti Nazionale sulle Uiltrasporti Regionali e Territoriali qualora nei confronti di queste ultime non intervenga quella Regionale.

Tale intervento dovrà essere eseguito dopo che la Uiltrasporti competente avrà invitato la Segreteria dell'Organismo inferiore a regolarizzare le situazioni anomale.

All'Unione Regionale ed alle Camere Sindacali Territoriali, secondo i livelli corrispondenti, compete il diritto di richiedere l'intervento della Uiltrasporti Nazionale nei confronti delle Uiltrasporti Regionali o Territoriali. La Uiltrasporti Nazionale, accertata l'inadempienza, è obbligata ad intervenire convocando gli organi inadempienti. Se la Uiltrasporti Nazionale non dovesse assolvere tale obbligo, l'Unione Regionale e la Camera Sindacale Territoriale sono abilitate a procedere in via diretta alla convocazione degli organi della categoria al loro livello di competenza.

ART. 59 RISPETTO DELLO STATUTO

Tutti gli iscritti alla Uiltrasporti ed in particolare coloro che ricoprono cariche direttive a qualsiasi livello, sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto nonché di applicare le decisioni prese dai competenti organi sia confederali che delle strutture di appartenenza.

ART. 60 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'iscritto o il dirigente della Uiltrasporti che si renda responsabile di infrazione di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome dell'Organizzazione incorre, secondo la gravità della mancanza, in una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione da uno a sei mesi dall'iscrizione;
- c) sospensione o destituzione dalle cariche ricoperte;
- d) espulsione.

Le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e le relative procedure sono contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

È facoltà delle Segreterie ai vari livelli, nei casi di particolare gravità e per il tempo strettamente necessario alla inchiesta ed al giudizio, di sospendere cautelativamente gli iscritti che rivestano o meno incarichi statutari.

ART. 61 LIMITI DI ETÀ' E DI MANDATO

La carica di Segretario Generale, nelle strutture di qualsiasi livello, non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore ai tre mandati congressuali.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma sul limite dei tre mandati, non possono essere eletti alla carica di Segretario Generale, di componente la Segreteria o di Tesoriere coloro che al momento della elezione abbiano superato il limite di età per il collocamento in pensione di vecchiaia previsto per gli uomini nell'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS.



Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

PARTE QUARTA NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 62 VALIDITÀ' E MODIFICA DELLO STATUTO

Il presente Statuto regola la vita associativa di tutte le strutture Uiltrasporti e può essere modificato solo dal Congresso Nazionale della Uiltrasporti.

Le modifiche proposte dalla Segreteria Nazionale e dal Consiglio Nazionale dovranno essere preventivamente esaminate dalla Commissione Statuto appositamente istituita dal Consiglio Nazionale ed inviate alle istanze regionali almeno dieci giorni prima dell'inizio dei rispettivi Congressi.

Le modifiche proposte dalle Uiltrasporti Regionali potranno essere sottoposte al Congresso Nazionale solo se approvate dai rispettivi Congressi e dovranno pervenire alla Uiltrasporti Nazionale almeno 15 (quindici) giorni prima del Congresso Nazionale.

ART. 63 RIFERIMENTO STATUTO UIL

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto Confederale UIL.

Le eventuali modifiche allo Statuto Confederale, approvate dal Congresso della UIL, verranno, tramite delibera del Consiglio Nazionale, trasferite all'interno del presente Statuto.

Poiché gli Statuti delle singole Unioni Nazionali di Categoria aderenti alla UIL non possono contenere norme contrastanti con lo Statuto Confederale, al verificarsi di tale anomala condizione la norma del presente Statuto, in contrasto con quella Confederale, verrà considerata nulla e sostituita con quella dello Statuto UIL.

ART. 64 INDEROGABILITÀ DELLE NORME

Tutte le norme del presente Statuto e quelle contenute nel suo Regolamento di Attuazione, sono inderogabili salvo casi particolarmente eccezionali.

In tale caso è necessario che la deroga sia deliberata dal Consiglio Nazionale, previa motivazione esplicita e fissazione di un rigido termine temporale di operatività della deroga stessa, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

ART. 65 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto è parte integrante del medesimo. Le modifiche allo stesso possono essere apportate dal Consiglio Nazionale Uiltrasporti con deliberazioni prese a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.



ART. 66 NORME TRANSITORIE

Qualora tra un Congresso e l'altro il Parlamento approvi leggi di attuazione degli art. 39-40 e 46 della Costituzione e/o norme o leggi, anche a livello regionale che modifichino l'assetto territoriale dello Stato, e/o norme che influenzino l'assetto statutario della Uiltrasporti, il Consiglio Nazionale può provvedere, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, ad emanare norme di adeguamento aventi forza statutaria.